

Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006

Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Poteri - Contestazione della responsabilità del convenuto - Conseguenze - Potere di impugnare in via autonoma la sentenza - Configurabilità - Effetti.

Il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti, compreso, trattandosi di cause scindibili, quello di impugnare in via autonoma la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006